

La presidente della Provincia percepisce un'indennità di funzione per l'incarico istituzionale a carico del bilancio della Provincia, pari alla differenza fra quella percepita dal comune di appartenenza e quella percepita dal sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco, ai sensi dell'art.1, comma 59 della legge 7 aprile 2014, n.56, così come modificato dall'art 57-quater comma 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".